

Le successioni testamentarie

Scuola Forense Fondazione Vincenzo Geraci
Avv. Stefania Incontro

La scheda testamentaria

Il testatore

La legge riconosce la facoltà di redigere testamento a tutti coloro che non siano stati dichiarati incapaci dalla legge.

Non possono fare testamento:

- a) minorenni;
- b) interdetti per infermità mentale;
- c) coloro che al momento della *testamenti factio* siano incapaci di intendere e di volere.

La scheda testamentaria

Il testamento

Il testamento è un atto unilaterale con il quale il testatore compie atti dispositivi del proprio patrimonio che produrranno effetti solo con il verificarsi dell'evento morte.

Esistono quattro tipi di testamento

- a) Il testamento pubblico;
- b) Il testamento olografo;
- c) Il testamento segreto;
- d) Il testamenti speciali.

La scheda testamentaria

Testamento pubblico

Per redigere un testamento pubblico, è necessario recarsi presso un Notaio, ove, alla presenza di due testimoni, le volontà dichiarate dal testatore vengono scritte a cura del Notaio stesso.

Nel nostro ordinamento giuridico il Notaio è l'unico pubblico ufficiale titolato a ricevere testamenti.

Il testamento deve indicare il luogo e la data del ricevimento e l'ora della sottoscrizione, ed essere sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal Notaio.

Se il testatore non può firmare il testamento, o può farlo con molta difficoltà, deve dichiararne il motivo; tale motivo viene scritto dal Notaio nel verbale di ricevimento del testamento.

Il testamento pubblico è l'unica forma di testamento possibile per chi non sappia o non possa scrivere.

La riservatezza del testamento pubblico è garantita dalla circostanza che le volontà espresse vengono portate a conoscenza dei terzi dal Notaio solo alla morte del testatore, mediante la pubblicazione dello stesso

La scheda testamentaria testamento pubblico

Condizioni di validità formali.

Riguardano la forma dell'atto e sono:

- 1- il notaio deve riportare la volontà del testatore
- 2- il notaio deve sottoscrivere il testamento
- 3- il testatore deve sottoscrivere il testamento
- 4- il notaio deve osservare le formalità richieste nel caso di impedimento alla sottoscrizione (dichiarazione del testatore sulla causa dell'inadempimento e menzione di questa dichiarazione prima della lettura del testamento);

Condizioni di validità sostanziali.

Riguardano il contenuto dell'atto, il quale non deve essere contrario alla legge.

A titolo esemplificativo:

- 1- sono vietati i patti successori (art 458 c.c.)
- 2- è vietato il testamento a condizione di reciprocità (art .635 c.c.)
- 3- sono vietati i testamenti reciproci o congiuntivi (artt 589 c.c.)
- 4- sono vietati i testamenti con contenuto illecito
- 5- sono vietati i testamenti lesivi del principio di autodeterminarsi dell'erede (ad es. il lascito sottoposto alla condizione di matrimonio)

La scheda testamentaria

Testamento olografo

La forma del testamento olografo prevede che il testatore, su un qualunque foglio, rediga le disposizioni di ultima volontà scrivendole per intero, datandole e sottoscrivendole di suo pugno.

Per redigere un testamento olografo non è necessaria la presenza di un Notaio e nemmeno di testimoni.

Se il testatore ha timore che il proprio testamento possa andare smarrito o essere sottratto, è possibile affidare il testamento ad una persona di propria fiducia o meglio depositare il proprio testamento olografo presso un Notaio.

Qualora il testamento olografo sia depositato presso un Notaio, la sua pubblicazione dovrà necessariamente avvenire a cura del Notaio che lo ha tenuto in custodia.

Il deposito di un testamento olografo presso un Notaio può avvenire esclusivamente a cura del testatore stesso: nessuno è infatti titolato a chiedere il deposito di testamenti altrui.

La scheda testamentaria testamento olografo

Condizioni di validità formali.

Riguardano la forma dell'atto e sono:

- 1- deve essere autografo, ovvero interamente scritto di pugno dal testatore, non deve contenere parti scritte a macchina o con il computer, oppure scritte da altre persone.
- 2- la data: indicazione del giorno, del mese e dell'anno di redazione. Non è invece necessaria l'indicazione del luogo. La data è essenziale in quanto consente, in presenza di più testamenti, di stabilire quale sia l'ultimo, e quindi quale sia efficace. Fornisce inoltre un riferimento preciso utile nel caso in cui sia messa in dubbio la capacità di intendere e di volere del testatore.
- 3- la sottoscrizione: ovvero la firma al termine delle disposizioni.

Condizioni di validità sostanziali.

Riguardano il contenuto dell'atto, il quale non deve essere contrario alla legge.

(cfr diapositiva n. 4)



La scheda testamentaria

Testamento segreto

Il testamento segreto è un atto redatto dal testatore o da altra persona su indicazione del testatore e consegnato in busta chiusa sigillata ad un notaio in presenza di due testimoni.

E' quindi detto " segreto " perché il suo contenuto non è noto al notaio e in alcuni casi neanche ai testimoni.

Tale testamento è valido anche qualora non rechi l'indicazione della data e anche nel caso in cui sia stato scritto a macchina o a computer, purché il testatore provveda ad apporre la sua firma su ogni mezzo foglio.

Sulla busta deve essere scritto il cosiddetto atto di ricevimento, mediante il quale si dà atto della consegna al notaio e si dichiara che si tratta di un testamento segreto. Il testamento segreto può essere ritirato dal testatore in qualunque momento.

Il formalismo testamentario, particolarmente rigoroso, serve al tempo stesso a tutelare il testatore e i suoi eredi.

La scheda testamentaria

Testamenti speciali

I testamenti speciali sono caratterizzati da una estrema semplificazione delle formalità da rispettare; per contro la loro validità cessa decorsi tre mesi dalla cessazione delle condizioni eccezionali che hanno giustificato la redazione di un testamento speciale.

E' possibile fare un testamento speciale solo qualora ricorrano le seguenti condizioni:

- 1) Malattia, calamità e infortuni;
- 2) Testamento a bordo di nave;
- 3) Testamento a bordo di aeromobile;;
- 4) Testamento dei militari.



La scheda testamentaria

Testamenti speciali

Analizziamo le singole ipotesi:

1) Malattia, calamità e infortuni: il testamento è valido se ricevuto da un Notaio, dal giudice di pace dal sindaco o da un ministro di culto, in presenza di due testimoni di età non inferiore ai sedici anni il testamento è scritto da chi lo riceve ed è sottoscritto anche dal testatore e dai testimoni.

2) Testamento a bordo di nave: durante un viaggio su nave il testamento può essere ricevuto dal comandante della nave stessa. Il testamento del comandante può invece essere ricevuto dal suo diretto subalterno. Il testamento ricevuto su nave, deve essere redatto in due originali alla presenza di due testimoni e deve essere sottoscritto dal testatore, da colui che lo riceve e dai due testimoni. Il testamento viene conservato tra i documenti di bordo, ovvero sul giornale nautico e sul ruolo d'equipaggio. Gli originali del testamento devono essere consegnati all'autorità locale marittima, al momento dell'approdo.

3) Testamento a bordo di aeromobile: il testamento è ricevuto dal comandante alla presenza di un testimone, o quando possibile, di due testimoni. Per il resto valgono le disposizioni del testamento a bordo di nave;

4) Testamento dei militari: il testamento dei militari e delle persone al seguito delle forze armate dello Stato può essere ricevuto da un ufficiale o da un cappellano militare, o da un ufficiale della Croce Rossa, o da un ufficiale dell'Associazione italiana dei cavalieri del sovrano Ordine di Malta, in presenza di due testimoni. Detto testamento deve essere sottoscritto dal testatore, da chi lo ha ricevuto e dai due testimoni. Il testamento deve poi essere trasmesso, nel più breve tempo possibile, al quartiere generale, che a sua volta lo invia al Ministero competente, il quale lo fa depositare presso l'archivio notarile del luogo dell'ultima residenza del testatore.

Testamento

Le disposizioni con contenuto non patrimoniale

Il testamento può contenere disposizioni a titolo personale e di contenuto non patrimoniale ma di rilevante valore giuridico, ad esempio:


- la designazione di un tutore per il figlio minore,
- il riconoscimento di un figlio naturale.
- la riabilitazione di un indegno a succedere, con la quale il testatore esprime il perdono nei confronti di chi si è reso responsabile di determinate azioni di particolare gravità ai danni del testatore stesso o di suoi familiari,
- il riconoscimento di un figlio naturale.

Il testamento può contenere disposizioni che non hanno valore giuridico ma solo morale, che acquistano una particolare solennità proprio perché espresse in sede testamentaria, per esempio il testatore può

- esortare gli eredi a riconciliarsi,
- raccomandare loro di tenere un certo comportamento.

Analisi della sentenza emessa dalla Cassazione Civile Sez. IV n. 24881 del 2013

FATTO



Analisi delle questioni analizzate nei tre gradi di giudizio che hanno condotto alla sentenza emessa dalla Cassazione Civile Sez. IV n. 24881 del 2013

Caio e Sempronio impugnano il secondo testamento

rilevando la presenza di due testamenti

Chiedendo

- 1- la declatoria di nullità per mancanza di autografia del secondo testamento
- 2- l'annullamento del testamento per incapacità naturale del testatore alla data di redazione del secondo testamento
- 3- l'annullamento per la captazione e la violenza perpetrati in danno del testatore Filano da parte di Tizio
- 4- la pronuncia di indegnità a succedere di Tizio

La nullità del testamento

Bisogna in primo luogo distinguere tra testamento nullo e testamento inesistente. Quest' ultima fattispecie ricorre quando il testamento è affetto da un vizio così radicale da impedire la stessa possibilità di qualificarlo come tale (ad esempio il testamento orale).

Le nullità testamentarie si distinguono in formali (art 606 primo comma c.c.) e sostanziali (cfr diap. 5 e 7).

Inoltre,ove compatibili, le disposizioni di cui all'art 1324 c.c. relative alla disciplina contrattualista, si applicano anche agli atti unilaterali, pertanto il testamento è nullo se:

- contrarietà a norme imperative: con questo termine si intendono le norme non derogabili dalla volontà privata;
- mancanza di un requisito essenziale ex art. 1325: la mancanza totale del consenso, della causa, dell'oggetto;
- la mancanza della forma ove prevista a pena di nullità;
- illiceità della causa (artt. 1343 - 44) o dei motivi (art. 1345): nel caso della illiceità del motivo, questo deve essere comune alle parti, unico e determinante;
- altri casi stabiliti dalla legge (nullità speciali).



La nullità del testamento

Al negozio testamentario è applicabile la norma sulla nullità parziale (art. 1419 c.c.).

Ciò determina che la nullità di singole clausole o di una parte della disposizione testamentaria non comporta nullità dell'intero negozio, qualora risulti che il testatore lo avrebbe ugualmente concluso senza quella parte del contenuto affetta da nullità.

L'azione di nullità può essere esercitata da chiunque abbia un interesse diretto ed attuale e non potenziale e futuro, poiché chi agisce deve ottenere con la relativa azione un reale vantaggio dall'inefficacia dell'atto a fronte dell'effettivo pregiudizio derivante dalla persistenza dell'atto nella vicenda ereditaria.

La sentenza che pronuncia la nullità del testamento è di natura dichiarativa, pertanto sia le disposizioni nulle che quelle inesistenti saranno inefficaci.

Non vi sono termini di prescrizione per l'esercizio dell'azione di nullità del testamento.

L'annullabilità del testamento

1) Incapacità a disporre (art 591 c.c.).

Non posso disporre per testamento i minori di età, gli interdetti per infermità mentale e coloro che, pur non interdetti, si provi fossero incapaci di intendere e di volere nel momento in cui hanno disposto per testamento. L'azione si prescrive in 5 anni con decorrenza dalla data in cui hanno avuto esecuzione le volontà testamentarie

2) I vizi della volontà (art 624 c.c.)

E' annullabile il testamento redatto sotto violenza fisica e/o pschica, per dolo o per errore. L'azione si prescrive in 5 anni che decorrono dal giorno in cui si abbia avuto notizia della violenza, del dolo o dell'errore.

3) Vizi di forma (art 606 ultimo comma c.c.)

Tutti i vizi di forma che non comportano la nullità rendono il testamento impugnabile (ad esempio la mancanza della data nel testamento olografo). L'azione si prescrive in 5 anni con decorrenza dalla data in cui hanno avuto esecuzione le volontà testamentarie.

L'azione può essere esercitata da chiunque vi abbia interesse

La sentenza che pronuncia l'annullamento del testamento ha natura costitutiva.

Per tale motivo le disposizioni avranno efficacia fin tanto che non siano impugunate e non vi sia la sentenza.

Indegnità a succedere

L'indegnità è una causa di rimozione dall'eredità che colpisce il chiamato all'eredità che si sia reso colpevole di condotte tassativamente indicate dalla legge (art. 463 del c.c.) e che si fonda su un giudizio morale per cui il soggetto viene ritenuto immeritevole.

Al riguardo si parla di sanzione civile avente fondamento pubblicistico perché si considera socialmente ingiusto il perseguimento di un vantaggio patrimoniale di un soggetto che ha commesso un fatto illecito o una condotta antiggiuridica.

Le cause di indegnità si possono dividere in due gruppi:

- 1) Colpe gravi commesse verso la persona del de cuius o verso il coniuge, il discendente o l'ascendente di questo (attentato alla personalità fisica o morale) disciplinate dall'art 463 ai n. 1, 2, 3 e 3bis
- 2) Offese alla libertà di testare del de cuius o al testamento stesso (attentato alla libertà di testare) disciplinate dall'art 463 ai n. 4, 5, e 6

L'indegnità ha carattere

- **relativo**: perché impedisce all'indegno di succedere solo alla persona che offeso (non di succedere, in generale, a chiunque)
- **personale**: riguarda solo l'indegno, non anche coloro che possono succedere ad esso per rappresentazione.



Indegnità a succedere

In seguito alla dichiarazione di indegnità operano, infatti, gli istituti della sostituzione, della rappresentazione o dell'accrescimento e, qualora non ricorrano i presupposti dei suddetti istituti, l'eredità si devolve agli eredi legittimi del de cuius.


Aspetto importante è che l'indegnità non si consegue automaticamente ma è necessaria una sentenza del tribunale (avente natura dichiarativa o costitutiva a seconda che si consideri l'indegnità una incapacità di succedere relativa o una causa di esclusione dalla successione).

È necessario che l'indegno abbia accettato l'eredità, in caso contrario il giudizio viene respinto.

La sentenza che dichiara l'indegnità ha effetto retroattivo. Questo vuol dire che, una volta intervenuta la sentenza, l'indegno (che aveva accettato ed ereditato) è tenuto a restituire l'eredità ed i frutti pervenutigli dopo l'apertura della successione.

Legittimati a chiedere la pronuncia di indegnità sono i soggetti interessati alla successione, un altro erede che ha interesse ad escludere altri dalla successione perché potenzialmente idoneo a subentrare al posto dell'indegno. È necessario un interesse patrimoniale, non essendo sufficiente un interesse morale o familiare.

Azione petitoria



Pronuncia di primo grado
Il Tribunale:

Rigetta la domanda volta ad accertare la nullità del testamento per mancanza di autografia

Accoglie la domanda di annullamento per incapacità di intendere e di volere del testatore

Tale pronuncia assorbe le domande di annullamento per violenza e dolo

Pronuncia di secondo grado

Mevio caietta e tizio impugnano la sentenza di primo grado con la quale era stato annullato il loro testamento per incapacità di testare del de cuius (considerato incapace di intendere e di volere)

La Corte D'Appello:

Rigetta la domanda di annullamento dell'impugnato testamento olografo del "de Cuius", sostenendo che gli attori non avevano provato l'incapacità di intendere e di volere del de cuius, che risultava essere pienamente capace, pure perché, nei giorni immediatamente precedenti la redazione del testamento, egli partecipò ad un atto notarile di permuta ed anche perché il contenuto dell'atto di ultima volontà appariva la logica espressione del sentimento di gratitudine verso gli eredi designati.

Pronuncia della Cassazione (n. 24881 del 2013)

Caio e Sempronio impugnano la sentenza emessa dalla Corte D'Appello insistendo sull'incapacità di intendere e di volere del de cuius

La Corte di Cassazione:

Chiarisce che l'incapacità naturale del disponente che, ai sensi dell'art 591 c.c., determina l'invalidità del testamento non si identifica in una generica alterazione del normale processo di formazione ed estrinsecazione della volontà ma richiede che, a causa dell'infermità, il soggetto, al momento della redazione del testamento, sia assolutamente privo della capacità di autodeterminarsi, così da versare in condizioni analoghe a quelle che, con il concorso dell'abitualità, legittimano la pronuncia di interdizione, sottolineandosi che, ai fini del relativo giudizio il giudice di merito non può ignorare il contenuto dell'atto di ultima volontà e gli elementi di valutazione da esso desumibili, in relazione alla serietà, normalità e coerenza dalle disposizioni nonché ai sentimenti ed ai fini che risultano averle ispirate

Le successioni testamentarie

Scuola Forense Fondazione Vincenzo Geraci
Avv. Stefania Incontro